

MODULARIO
B.A.C. - 55

MOD. 5



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E
L'ARTE CONTEMPORANEE

SERVIZIO II - tutela del patrimonio architettonico

CIRCOLARE N. 10

PROT. N. 13531

ALL.2

21 APR. 2011

Alle Direzioni regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Precisazioni ed integrazioni concernenti la Circolare n.11 del 23 giugno 2010 della Direzione Generale PBAAAC in materia di " Alienazione in mancanza di autorizzazione ex art. 56 del D.Lgs.42/04 - Ammissibilità di autorizzazione ex post".

E p.c.

Al Segretariato Generale
SEDE

Al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro
SEDE

All'Ufficio Legislativo
SEDE

Rif. nota 738 del 19 gennaio 2011

Come noto con la circolare n.11 del 23 giugno 2010 questa Direzione Generale ha provveduto a portare a conoscenza di codeste Direzioni Regionali il parere n.118344 del 7.04.2010 espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato in merito alla questione in oggetto.

Si ritiene opportuno ricordare che la problematica esaminata nel parere predetto concerne in sostanza la compatibilità con il Decreto legislativo 42/04 dei pareri resi, in vigore della L.1089/39, dalla medesima Avvocatura generale dello Stato riguardo alla possibilità del rilascio dell'*autorizzazione in sanatoria* (CS 4439 del 3 novembre 1995 e del 15 aprile 1996).

Il Codice 42/04 infatti nell'art. 12 ha ridisciplinato il nuovo istituto della verifica dell'interesse culturale già introdotto dal D.L. 269/03, art. 27, nonché l'intera materia dell'autorizzazione all'alienazione e dell'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato e da parte degli Enti locali territoriali, con la conferma peraltro del principio della nullità delle alienazioni compiute contro i divieti e/o senza l'osservanza delle condizioni e delle modalità prescritte (art. 164), nonché delle conseguenze di ordine penale relative alla fattispecie in argomento (art. 173).

In merito alla suddetta problematica e con specifico riferimento ad una fattispecie concernente la possibilità di *sanatoria* di una vendita non autorizzata di immobile di proprietà demaniale, l'Ufficio Legislativo, in passato, ha avuto l'occasione di esprimersi con nota prot. 31415 del 7 dicembre 2005 che confermava la validità del parere dell'Avvocatura generale dello Stato CS 4439 del 3 novembre 1995 e dunque la possibilità per l'Amministrazione- trattandosi di nullità relativa- di rinunciare all'azione di nullità, fermo rimanendo la sussistenza dei presupposti previsti nel parere medesimo per la rinuncia stessa.

